



– IV MUNICIPALITA’ –
REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI
(approvato con Delibera di Consiglio Municipale n. 12 del 23/07/2007)

Indice

Premessa

Art. 1 Istituzione della Consulta

Art. 2 Finalità del presente Regolamento

Art. 3 Requisiti

Art. 4 Funzioni e competenze

Art. 5 Iscrizione alla Consulta

Art. 6 Cancellazione dalla Consulta

Art. 7 Organi della Consulta

Art. 8 Il Coordinatore

Art. 9 L'assemblea

Art. 10 Ineleggibilità o incompatibilità

Art. 11 Documenti

Art. 12 Modifiche del Regolamento

Art. 13 Atti della Consulta

Norme transitorie

Premessa

La IV Municipalità, in ossequio ai principi stabiliti dalla legge 383 del 07.12.00 nonché al Regolamento delle Municipalità approvato con delibera del C.C. n.68, del 21.09.05, nel riconoscere l'alto valore della partecipazione, ne favorisce la più ampia partecipazione e sviluppo in tutte le sue articolazioni.

Promuove e favorisce iniziative e attività volte a favorire l'inserimento paritario delle cittadine e dei cittadini stranieri e degli apolidi nella comunità cittadina, ed a prevenire ogni forma di discriminazione.

Promuove iniziative e attività volte a favorire la conoscenza da parte dei cittadini stranieri delle normative che disciplinano il soggiorno, la residenza, l'occupazione lavorativa, l'assistenza sociale e sanitario, l'istruzione, la formazione professionale, l'accesso all'edilizia abitativa agevolata, il trasporto e la fruizione dei servizi pubblici.

Raccoglie e diffonde informazioni inerenti al mondo dell'immigrazione inerenti al mondo dell'immigrazione.

Promuove e sostiene iniziative volte al rispetto e alla valorizzazione dei caratteri linguistici culturali e storici delle popolazioni straniere ed a favorire da parte loro, la conoscenza di quella popolazione locale.

Art. 1

Istituzione della Consulta

1) Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento delle Municipalità, **si istituisce la Consulta dei cittadini stranieri** residenti nella IV Municipalità -con riferimento alla ratifica avvenuta con legge 08.03.94 n.203 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 limitatamente ai capitoli A e B- d'ora in avanti denominata "Consulta".

2) La Consulta rappresenta lo strumento mediante il quale la Giunta e il Consiglio della Municipalità vengono informati delle condizioni e delle problematiche delle comunità straniere e delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'amministrazione del territorio municipale.

3) La Consulta è istituita al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative che rappresentano comunità di cittadini immigrati operanti nel territorio e promuove la formazione di organismi di partecipazione, per consentire l'effettiva possibilità di intervento nei vari momenti dell'attività amministrativa.

4) La Consulta è un organismo consultivo e rappresentativo di tutte le comunità straniere ospitate nel territorio della Municipalità e assolve i seguenti compiti:

- a) individua e propone iniziative volte a far crescere nella società civile, nelle scuole, negli ambienti di lavoro e di aggregazione sociale e culturale, la conoscenza di culture, tradizioni e religioni, storia e costume di altri paesi e popoli;
- b) elabora progetti di interscambio culturale;
- c) avvia rapporti di gemellaggio e solidarietà;

d) propone l'attivazione di percorsi volti all'acquisizione dei diritti di cittadinanza per la popolazione immigrata.

4) La Consulta è ispirata dai principi che hanno come obiettivo quello di promuovere un'accoglienza dignitosa per uomini e donne in fuga dalla povertà e della miseria, a volte dalle guerre e dalle persecuzioni, alla ricerca di un futuro migliore per sé e per i propri figli, che vogliono venire in Italia per lavorare legalmente ed inserirsi a pieno titolo nella nostra società, rispettandone le leggi e la cultura.

5) La sede della Consulta è presso la sede della Municipalità in via Gianturco, 99 o altra sede definita dal Presidente.

Art. 2

Finalità del presente Regolamento

Il presente Regolamento individua gli scopi e l'organizzazione interna della Consulta nonché detta le norme e stabilisce alcuni principi a cui devono attenersi le associazioni che intendano far parte della Consulta.

Art. 3

Requisiti

È considerato organismo di partecipazione e consultazione qualsiasi Associazione, regolarmente costituita, anche se priva di personalità giuridica, che **rappresenti comunità di cittadini stranieri**, purché non abbia scopo di lucro ed abbia sede legale nel territorio della IV Municipalità o documentata attività in essa.

Art. 4

Funzioni e competenze

La Consulta avrà funzioni consultive e propositive, in grado di fungere da raccordo tra le Istituzioni e la cittadinanza. Rappresenta le istanze ed i problemi dei cittadini stranieri. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

Art. 5

Iscrizione alla Consulta

Le Associazioni che intendono aderire alla Consulta devono essere legalmente riconosciute ed in regola con le leggi vigenti; devono presentare apposita istanza, entro il 30 settembre di ciascun anno, in carta semplice indirizzata al Presidente della Municipalità. Nell'istanza, a firma del rappresentante legale dell'associazione, deve essere indicato:

a) l'oggetto sociale dell'associazione;

b) l'indirizzo della sede sociale sul territorio della Municipalità, oppure dichiarazione di operatività nel suo territorio per le Associazioni che abbiano la sede sociale in altre Municipalità ;

- c) che l'Associazione non ha scopo di lucro;
- d) la denominazione dell'associazione, indicazione del legale rappresentante, codice fiscale;
- e) una relazione sull'attività svolta nell'ultimo biennio e sui programmi che l'Associazione intende realizzare;

Le istanze di iscrizione alla Consulta saranno inviate dal Presidente della Municipalità al competente Dirigente del Servizio della Municipalità.

Art. 6

Cancellazione dalla Consulta

Le Associazioni cessano di appartenere alla Consulta qualora:

- a) Non abbiano partecipato ad almeno la metà delle assemblee ordinarie e straordinarie convocate nell'anno solare;
- b) Non abbiano partecipato a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo ;
- c) Non si siano attenute al presente regolamento;
- d) Abbiano promosso e/o svolto attività in contrasto con l'ordine pubblico e/o la morale;
- e) La cancellazione delle Associazioni dalla Consulta avviene dopo una verifica annuale.
- f) Abbiano manifestato palese contrasto alle leggi dello Stato.

Art. 7

Organi della Consulta

Sono organi della Consulta: Il Coordinatore, l'Assemblea ed i "Gruppi di Studio"

Art. 8

Il Coordinatore

- 1) **Il Coordinatore è eletto**, su proposta dell'Assemblea, fra i rappresentanti dell'Associazioni, **dal Consiglio della Municipalità con voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.**
- 2) La carica di Coordinatore, decade dopo due anni e sei mesi o per sopraggiunta incompatibilità, o comunque a fine mandato del Consiglio della Municipalità.
- 3) Il coordinatore verbalizza lo svolgimento dell'Assemblea e presenta al Presidente quanto di competenza e nelle funzioni della Consulta. L'attività del Coordinatore è a titolo gratuito.
- 3) Il Coordinatore della Consulta presenta le dimissioni al Presidente della Municipalità. In caso di dimissioni, impedimento o decadenza del Coordinatore Consulta, si procede alla elezione del nuovo Presidente.
- 4) Il Coordinatore nomina un vice-coordinatore.

Art. 9 **L'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo deliberante della Consulta e risulta composto:

- dal Presidente della Municipalità (o suo delegato)
- dal Coordinatore della Consulta.
- da tre rappresentanti indicati dal Consiglio della Municipalità, due per la coalizione di maggioranza e uno per la coalizione di minoranza
- dai Presidenti di tutte le Associazioni iscritte (tranne l'Associazione rappresentata del Coordinatore della Consulta) o delegati.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto e a titolo gratuito eventuali tecnici consulenti ed esperti

Convocazione

L'Assemblea è convocata su proposta del coordinatore, dal Presidente della Municipalità, almeno due volte all'anno.

La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento dell'Assemblea, e dovrà essere inviata almeno 5 giorni prima della seduta prevista, con l'indicazione di eventuali consulenti o esperti invitati.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione –se prevista– con 2/5 dei componenti.

Svolgimento

L'Assemblea discute gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Coordinatore disciplina la seduta.

Competenze

L'Assemblea può costituire Gruppi di Studio, all'interno della Consulta, per l'approfondimento di problemi specifici nei settori di interesse pubblico. L'Assemblea esamina le proposte per l'attività annuale predisposte dai "Gruppi di Studio" e formula proposte all'Amministrazione Municipale su problemi di carattere generale, sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche in questione.

Art. 10 **Ineleggibilità o incompatibilità**

La carica di Coordinatore è incompatibile con altre cariche pubbliche quali Consigliere o Amministratore Regionale, Provinciale, Comunale e Municipale per la città di Napoli, nonché con il mandato parlamentare, espressione dei collegi elettorali della città di Napoli per il Parlamento, per la Regione Campania e per la Provincia di Napoli.

Art. 11
Documenti

Sono documenti indispensabili per la Consulta:

- a) il Registro dei membri facenti parte della stessa,
- b) il Registro dei verbali dell'Assemblea
- c) il Registro dei verbali dei "Gruppi di studio"

Art. 12
Modifiche del Regolamento

Sulla richiesta di modifiche del Regolamento è competente il Consiglio della Municipalità.

Art. 13
Atti della Consulta

Gli atti della consulta sono inviati dal Presidente della Municipalità ai Presidenti delle Commissioni competenti ed ai Capigruppo.

NORME TRANSITORIE

1. La prima adesione alla Consulta avverrà prescindendo dai tempi dell'art. 5 del presente regolamento, che verranno stabiliti da apposito bando.
2. La durata in carica del primo Coordinatore eletto ai sensi dell'art. 8 comma 2 del presente regolamento, è calcolata a partire dall'insediamento della prima Consulta della Municipalità.